


DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA



Accordo Territoriale per l'Integrazione Scolastica e Formativa

dei Bambini e Alunni Disabili

2010 -2014

**in applicazione della L. N. 104/1992 e
dell'Accordo di Programma Provinciale**

Comuni: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro di Savena;

Az. USL Bologna Distretto San Lazzaro di Savena;

Istituzioni Scolastiche Autonome Statali e Paritarie;

Centri di formazione professionale;

Associazioni del territorio;

PREMESSA

L'Accordo di Programma Provinciale, giunto al suo terzo rinnovo, introduce in questo nuovo arco di validità temporale alcune linee di governo innovative, fra queste la principale è l'ampliamento del concetto d'integrazione scolastica, inteso come massimo punto di promozione del benessere e del successo formativo dei bambini e degli alunni disabili. Ciò chiede a tutti di operare per il pieno sviluppo delle capacità e del valore della presenza nelle Istituzioni Scolastiche dei bambini e degli alunni con disabilità. Questi bambini e ragazzi sono vissuti sempre più come risorsa per il proprio gruppo classe, la propria scuola e per il Territorio in cui vivono.

Alla luce degli elementi di criticità emersi nel corso del precedente Accordo Territoriale, (disomogeneità dei progetti d'integrazione nelle diverse realtà scolastiche e territoriali e la non sempre piena integrazione delle risorse e dei saperi), con questo nuovo Accordo, così come già avvenuto in Ambito provinciale, si è inteso dar rilievo e valore a:

- *la centralità della persona, del suo progetto di vita e del suo percorso scolastico e formativo;*
- *i percorsi di integrazione tra i sistemi (scuola, sanità, enti locali), la famiglia e le rappresentanze del terzo settore;*
- *l'ampliamento dei soggetti firmatari e aderenti e del campo di applicazione e realizzazione dell'Accordo;*
- *consolidamento delle sedi interistituzionali (L.R. 12/2003), il rafforzamento degli strumenti di verifica e l'aumentata sensibilità per l'attuazione e l'esigibilità dei diritti dei bambini e ragazzi con disabilità.*

Così come definito dall'Accordo Provinciale all'art. 3, ogni Accordo Territoriale deve specificare il suo ambito di applicazione, che si auspica essere il più ampio possibile e che tenga conto dell'intero

percorso educativo e formativo nell'applicazione della legge 104/92. Gli Accordi Territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extra-scolastici, con l'obiettivo di sviluppare ed incentivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione territoriale e favorire l'effettiva realizzazione di programmi di integrazione scolastica educativa e sociale.

CAPITOLO 1

Finalità, soggetti e ambiti di applicazione dell'Accordo di Programma

Art. 1 - Finalità e obiettivi territoriali

Il presente Accordo Territoriale richiama interamente le finalità già sottoscritte in ambito di Accordo Provinciale oltre ai seguenti obiettivi territoriali:

- attuare a livello locale l'accordo Provinciale di Programma, la L. 104/92 e le normative regionali relative al Diritto allo Studio e al percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni, a partire dai bisogni e dalle risorse specifiche del nostro Territorio;
- mettere in rete le risorse e i saperi presenti sul Territorio;
- definire metodologie condivise di incontro e di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti;
- programmare modalità di sviluppo di progetti integrati Scuola/Territorio;
- valorizzare la memoria storica dei processi dell'integrazione attraverso la documentazione delle buone prassi presenti sul Territorio;
- valorizzare le esperienze di formazione congiunta che i diversi Enti presenti sul Territorio sperimentano;
- favorire la continuità orizzontale e verticale, con particolare attenzione ai momenti di passaggio da un grado educativo, scolastico e formativo all'altro (*anni ponte*), attraverso la definizione di procedure e tempistiche condivise;

L'integrazione scolastica non è prerogativa specifica di un settore o di

un'Istituzione che con la disabilità si misura e si confronta, è una questione che è propria della collettività, l'integrazione del disabile è parte costitutiva dell'organizzazione e della gestione della scuola e della comunità più in generale.

La comunità che integra una realtà, sia essa costituita da una disabilità o da una diversità sociale, è a tutti gli effetti coinvolta nel processo d'integrazione. Ragionando d'integrazione ci si rende conto che l'orizzonte non può essere ristretto alla scuola, ma dovrà, necessariamente, allargarsi il più possibile; il piano educativo individualizzato (P.E.I.) dovrà perciò, sin dalla scuola dell'infanzia, avere l'ottica del *progetto di vita*: un progetto che è *prospettiva*, che sceglie obiettivi orientati il più possibile all'età adulta.

Art. 2 Enti firmatari e aderenti all'Accordo di Programma

2.1 Enti firmatari

Alla sottoscrizione dell'Accordo territoriale prendono parte, in quanto soggetti firmatari, tramite i loro Legali rappresentanti:

- l'Azienda USL di Bologna, Distretto di San Lazzaro di Savena;
- i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro di Savena;
- le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.) presenti nei territori dei Comuni sopra elencati;
- i soggetti pubblici e privati titolari di nidi e scuole dell'infanzia e paritarie del Territorio Distrettuale;
- gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per l'Obbligo Formativo presenti nel distretto: CEFAL e CNOS

2.2 Enti aderenti

Aderiscono all'Accordo di Programma tramite i loro Legali rappresentanti:

- le Associazioni di famiglie e di disabili presenti nei territori dei Comuni sopra elencati, singolarmente o tramite forme di rappresentanza;

Art. 3 Campo di applicazione dell'Accordo di programma

3.1 Valenza territoriale

Il presente Accordo trova applicazione nel Territorio sovra comunale corrispondente al Distretto socio sanitario di San Lazzaro. Per quanto attiene l'Ambito provinciale, si raccorda all'Accordo provinciale sopraindicato, confermando gli impegni già presi dai firmatari di tale Accordo.

3.2 Ambiti di applicazione

L'Accordo Provinciale si riferisce agli allievi in situazione di handicap, individuati secondo l'art. 3 e certificati secondo l'Art. 12 della Legge 104/1992, frequentanti le scuole del territorio distrettuale a partire da quelle dell'infanzia, la scuola di base e quelle comprese nel nuovo obbligo scolastico e formativo.

L'Accordo Territoriale in sintonia con quello Provinciale amplia il proprio ambito di applicazione a:

- nidi d'Infanzia pubblici e privati e alle scuole paritarie;
- attività di formazione professionale in espletamento dell'obbligo scolastico e formativo e ai percorsi integrati scuola e formazione professionale;

CAPITOLO 2

Impegni dei soggetti firmatari

I soggetti firmatari del presente Accordo Territoriale assumono, anche alla luce degli impegni già assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale (USP)

e dalla Provincia di Bologna nell'Accordo Provinciale, gli impegni di seguito indicati e condividono il comune obiettivo di armonizzare tempi e modalità di azione e di attività relativi agli impegni presi.

Art. 4 Impegni degli Enti

4.1 Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)

Le Istituzioni Scolastiche Autonome s'impegnano a:

- a)** inserire all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle singole scuole la descrizione delle attività previste per l'integrazione dei bambini e degli alunni disabili, comprensiva per gli Istituti Superiori della progettazione integrata con gli Enti di Formazione Professionale;
- b)** concordare con gli Enti interessati, le famiglie o loro rappresentanti e comunicare loro per iscritto, entro il mese di novembre, il calendario delle riunioni dei Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dei Gruppi Operativi (G.O.);
- c)** rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione all'interno della scuola, tra scuole di grado diverso, tra scuola e servizi del Territorio per garantire la continuità nel passaggio da classe a classe, da un ordine di scuola ad un altro e, una volta adempiuto l'Obbligo d'Istruzione, dal sistema scolastico al sistema formativo, qualora previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dal Gruppo Operativo (G.O.).
Tutto ciò anche al fine di garantire una positiva accoglienza nelle diverse fasi del percorso scolastico, con particolare attenzione al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;
- d)** coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza ai bambini e agli alunni disabili all'interno della struttura scolastica finalizzata al sostegno e all'esercizio delle autonomie personali. Per l'ottimale conseguimento di questo obiettivo, da esplicitarsi nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e da definirsi sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), va realizzata adeguata formazione del personale impegnato in dette funzioni, ivi compresi i collaboratori scolastici;

e) sviluppare l'istituto del "prestito professionale" fra scuola e scuola, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 275/98 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", per valorizzare le competenze presenti sul Territorio e rafforzare la rete fra scuole: tale modalità va particolarmente valorizzata e declinata a livello di accordo territoriale.

f) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti curricolari e di sostegno, nonché per i collaboratori scolastici impegnati nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico e didattico su specifici strumenti e tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l'integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale degli altri Enti e dei familiari, e comunque la partecipazione di docenti della scuola ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

g) predisporre le condizioni organizzative, come previsto anche dalla Circolare Ministeriale Prot. n°1139 del 15/07/2002, per garantire la partecipazione dei bambini e alunni disabili ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate, con particolare riferimento all'affiancamento e al trasporto adeguati nel quadro delle pari opportunità; i viaggi d'istruzione saranno programmati dal Consiglio di Classe e inseriti nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.);

h) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda U.S.L. nei casi di bambini e alunni disabili trasferiti nella provincia di Bologna da altre province o regioni;

i) ricercare, in sinergia con l'Ente Locale, le condizioni migliori per l'attivazione dell'esperienza del **tutor amicale**, sia per alunni certificati che per quelli con DSA, attraverso il coinvolgimento di studenti in uscita dalle scuole secondarie di 2° grado;

l) garantire il corretto e tempestivo utilizzo e la trasmissione agli Enti interessati (Ufficio Scolastico Provinciale e Comuni) delle schede allegate al presente Accordo, ai fini della programmazione degli interventi

necessari da parte di tutti i soggetti firmatari e/o interessati su base territoriale in ordine alla qualità e all'efficacia dell'integrazione dei bambini e alunni disabili.

m) operare, in accordo con l'Azienda USL relativamente alla realizzazione dei punti

q ed **r**.

4.2 Azienda UU.SS.LL. di Bologna Distretto di San Lazzaro di Savena

In attesa di revisione degli Accordi Provinciali conseguenti all'aggiornamento legislativo della normativa l'Azienda USL s'impegna a:

- a)** individuare i bambini e gli alunni disabili, redigendo apposita certificazione, in base a quanto indicato dalla Legge 104/92 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni regionali vigenti in materia e secondo quanto meglio precisato nell'allegato "Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92".
- b)** accordarsi con le Dirigenze Scolastiche per il passaggio delle informazioni necessarie in tempo utile per la definizione del fabbisogno di personale di sostegno, nei casi di bambini e alunni certificati per la prima volta nella provincia di Bologna o trasferiti da altra provincia o regione;
- c)** redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.) e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei bambini e alunni, anche ai fini dell'identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica;
- d)** garantire la conservazione dei suddetti documenti presso i propri archivi, nonché la comunicazione formale a tutti i soggetti interessati delle variazioni in caso di modifiche dei referenti;
- e)** garantire la presenza di propri operatori nei servizi educativi, scolastici e formativi e nei gruppi di lavoro previsti dal presente Accordo, per la stesura, l'aggiornamento e le verifiche del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), utilizzando anche proprie figure professionali con formazione pedagogico - educativa laddove presenti;
- f)** collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative e con gli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di aggiornamento e formazione in servizio previsti dalla normativa vigente, e promuovere la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione e

aggiornamento realizzate anche da altri Enti: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

g) collaborare a progetti di orientamento con l'Ente Locale, l'Ufficio Scolastico Provinciale, le I.S.A., l'Amministrazione provinciale e il sistema degli Enti di Formazione Professionale;

h) mettere a disposizione del contesto educativo, scolastico e formativo personale di riabilitazione in relazione a specifici progetti;

i) collaborare alla realizzazione di particolari progetti educativi, scolastici e formativi rivolti a gruppi o a classi per favorire l'integrazione di bambini e alunni disabili;

l) fornire, quando prescritto, protesi e ausili indicati nel nomenclatore tariffario;

m) mantenere aggiornata la banca dati degli ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse;

n) garantire la corretta compilazione e trasmissione alle scuole della documentazione di propria competenza, nonché la collaborazione in ambito territoriale e provinciale all'elaborazione dei dati in proprio possesso in ordine ai bambini e alunni disabili, trasmettendone le risultanze al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale, allo scopo di consentire una programmazione efficace degli interventi di qualificazione da parte di tutti i soggetti interessati in ordine all'efficacia dell'integrazione dei bambini e alunni disabili;

o) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, secondo quanto previsto dal sistema di qualità aziendale;

p) operare per la progettazione sperimentale di uno spazio di consulenza dell'U.O.S. NPIA dedicato agli operatori della scuola, finalizzato all'analisi dei bisogni e risorse, al confronto su criticità e alla messa in rete di esperienze di buone prassi in tema di integrazione;

q) attivare, compatibilmente con le risorse disponibili, screening per il riconoscimento precoce di alunni con DSA in collaborazione con il Centro Disabilità Linguistiche e Cognitive dell'Azienda USL di Bologna;

r) operare, in accordo con le scuole, per organizzare una progettazione sperimentale dedicata alla creazione di uno spazio di ricerca-azione, insieme con gli operatori della scuola, per il riconoscimento tempestivo dei DSA e la loro presa in carico secondo criteri condivisi e nell'ottica di un intervento interdisciplinare che favorisca azioni abilitative, curate dalla scuola, e riabilitative, di stretta competenza delle strutture sanitarie.

Tale progettazione sperimentale può prevedere specifiche iniziative di formazione in servizio per il personale dell'UONPIA e della scuola.

4.2.1 Gruppo per l'Orientamento e il Monitoraggio dei bambini e alunni disabili all'interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) e Gruppo INTER- USL

Si rinvia all'Accordo Provinciale ponendo l'accento sulla necessaria collaborazione interistituzionale dalle prime fasi dell'orientamento alla condivisione di tutto il progetto di vita.

4.3 Amministrazioni comunali

Le Amministrazioni comunali per i bambini e gli alunni disabili residenti nel proprio Territorio, anche in conformità con quanto previsto dalla Legge regionale 26/2001, si impegnano a:

4.3.1 In qualità di Ente Locale

- a)** promuovere politiche per l'inclusione dei bambini e degli alunni disabili, in particolare nell'ambito delle Conferenze Territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e dei Piani di Zona Distrettuali per la Salute e il Benessere Sociale, sostenendo la collaborazione con le famiglie;
- b)** garantire l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria competenza, sulla base della normativa vigente;
- c)** dotare le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze dei bambini e alunni disabili e fornire loro le attrezzature tecniche e gli ausili personali richiesti dalle Aziende UU.SS.LL. extra nomenclatore tariffario, necessari per rendere effettivo il diritto allo studio. Le scuole potranno autorizzare i bambini e gli alunni a utilizzare le medesime attrezzature tecniche e ausili personali anche al di fuori della sede scolastica per lo svolgimento di attività scolastiche ed extra scolastiche;
- d)** dotare i bambini e alunni disabili di eventuale materiale didattico previsto nei progetti volti a garantire la loro integrazione, che potrà essere aggiuntivo rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole;
- e)** assegnare alle scuole assistenti, educatori, operatori specializzati adeguatamente preparati per l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione dei bambini e degli alunni disabili, tenuto conto dei

bisogni e dei progetti personalizzati valutati congiuntamente e delle risorse professionali assegnate dall'Amministrazione scolastica. Potrà essere esaminata l'eventuale possibilità di attribuire direttamente alle Istituzioni Scolastiche un monte ore di personale educativo/assistenziale, dopo aver valutato annualmente i bisogni e i progetti personalizzati degli allievi iscritti e frequentanti;

f) promuovere e sostenere, compatibilmente con le proprie risorse, l'utilizzo della figura del **tutor amicale**;

g) provvedere al trasporto scolastico nel percorso casa-scuola e ritorno. Il servizio sarà attivato, a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico (o per periodi inferiori) dall'Azienda U.S.L. e confermata dalla famiglia;

h) provvedere al trasporto, in caso di terapie prescritte dall'Azienda U.S.L., dopo la necessaria verifica con tutti gli interlocutori coinvolti che dette terapie non possano essere collocate al di fuori dell'orario scolastico e che né la famiglia, né il personale docente e non docente in servizio presso l'Istituzione Scolastica possano accompagnare l'alunno disabile;

i) sostenere progetti volti a garantire e a migliorare i livelli qualitativi d'integrazione dei bambini e degli alunni disabili;

l) garantire l'accesso alle iniziative educativo - ricreative estive, possibilmente con lo stesso personale educativo e assistenziale assegnato durante l'anno scolastico;

m) far conoscere e favorire l'accesso alle attività extra scolastiche anche estive presenti sul proprio Territorio (pre - post scuola, centri estivi e altre opportunità);

n) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di Lavoro delle Istituzioni Scolastiche (G.L.I.S.) e degli operatori che seguono l'allievo nei Gruppi Operativi (G.O.);

o) garantire piena collaborazione con l'Amministrazione Scolastica, la Provincia e gli altri interlocutori coinvolti, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento scolastico e professionale e alla definizione del percorso scolastico e professionale dei bambini e degli alunni disabili;

p) garantire, insieme all'Amministrazione Scolastica, all'Azienda USL e alla Provincia, alle famiglie degli utenti, il controllo e la verifica dei servizi resi con l'utilizzo d'indicatori di efficacia e qualità, anche attraverso la consultazione delle famiglie dei bambini e dei ragazzi;

q) raccogliere le schede di sintesi e collaborare a eventuali progetti di elaborazione a livello di Ambito Territoriale;

Tali azioni sono svolte dai Comuni tramite gli Uffici competenti e nei limiti delle risorse a disposizione, a favore dei bambini e degli alunni disabili iscritti a scuole gestite dallo Stato, da Enti Locali e da soggetti privati paritari.

I Comuni potranno individuare sistemi tariffari basati sulla condizione economica, in riferimento agli interventi individuali per il diritto allo studio, ai sensi art. 3, comma 3 della Legge Regionale n.26/2001.

Oltre ai bambini e alunni disabili certificati, le suddette prestazioni possono essere assicurate anche ai bambini e agli alunni temporaneamente disabili impossibilitati a frequentare regolarmente le lezioni. Di norma gli interventi sono attivati per gli allievi per i quali si prevede una disabilità per un periodo superiore a trenta giorni (in analogia a quanto previsto al punto **h** dell'art. 4.1. del presente Accordo).

Per casi eccezionali e patologie particolarmente complesse, l'intervento assistenziale temporaneo potrà essere fornito anche a domicilio dell'alunno residente e

regolarmente iscritto.

4.3.2 In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia

a) dare priorità di accesso ai bambini e alunni con certificazione di disabilità;

b) facilitare l'acquisizione dei titoli di specializzazione, previsti dalle norme vigenti, agli insegnanti di sostegno delle scuole dell'infanzia in servizio a tempo indeterminato;

c) dare la precedenza nell'assegnazione dei posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia al personale in possesso dei titoli di specializzazione;

d) garantire le condizioni per la collaborazione del personale ausiliario nel processo d'integrazione scolastica;

e) costituire il Gruppo Operativo (G.O.) che si riunisce, su convocazione scritta da parte del Responsabile del servizio, entro il mese di novembre e secondo un calendario concordato con i Tecnici sanitari interessati e le famiglie o i loro rappresentanti e comunicato formalmente a tutti i

componenti;

f) costituire gruppi di lavoro analoghi ai quelli di Istituzione Scolastica (G.L.I.S);

g) realizzare, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli educatori dei nidi e per gli insegnanti curricolari, per gli insegnanti di sostegno e per il personale ausiliario in servizio presso i propri servizi e scuole, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l'integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale di altri Enti e dei familiari, e comunque verrà favorita la partecipazione di educatori e insegnanti ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

h) promuovere iniziative di innovazione didattica e di sperimentazione, anche in collaborazione con l'Università, con le Aziende UU.SS.LL., le Associazioni ed altri Enti di Formazione accreditati, in particolare per favorire l'integrazione tra servizi, scuola e territorio, lo sviluppo di competenze specifiche in ordine a particolari tipologie di disabilità, il monitoraggio delle tendenze in ordine all'evoluzione delle modalità di scolarizzazione e di intervento precoce per i bambini disabili nella fascia di età da 0 a 6 anni, lo sviluppo della cultura e della pratica della documentazione delle buone pratiche nel campo dell'integrazione;

i) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

Art. 5 Impegni degli altri Soggetti Firmatari

5.1 Istituzioni Scolastiche del territorio

Le Istituzioni Scolastiche Autonome Statali e Paritarie (comprehensive dei servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento) del Territorio assumono i seguenti impegni:

- a)** attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Provincia e i Comuni per quanto di loro competenza;
- b)** promuovere e favorire forme di integrazione tra scuola, territorio e formazione professionale, in ambito educativo;
- c)** coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza agli alunni in situazione di handicap all'interno della struttura educativa e scolastica, finalizzata al sostegno nell'esercizio delle autonomie personali. Per l'ottimale conseguimento di questo obiettivo, definito sulla base del PEI, va realizzata adeguata formazione al personale impegnato in dette funzioni;
- d)** promuovere la progettazione integrata con i Centri di Formazione Professionale;
- e)** in coerenza con quanto indicato all'art.10 dell'Accordo provinciale (PEI), concordare con gli Enti interessati e le famiglie, e comunicare loro per iscritto, entro il mese di ottobre per i servizi educativi e per le scuole primarie e secondarie di primo grado, la data del primo incontro del Gruppo operativo (per i Centri accreditati dalla Regione Emilia Romagna e per gli Istituti Secondari di Secondo Grado entro il mese di novembre). In base agli esiti del primo incontro verranno poi organizzati quelli successivi. In caso di trasferimento di alunni a settembre o in corso d'anno, per la convocazione del primo gruppo operativo si dovranno prevedere tempi diversi compatibili con la necessità di acquisire elementi atti a comprendere la specificità di ogni singolo caso;
- f)** nei gruppi operativi riguardanti alunni seguiti o in carico al servizio sociale, si prevede la presenza di un operatore del servizio stesso.
- g)** dedicare particolare attenzione al tema della continuità orizzontale e verticale. A tal fine le Istituzioni Scolastiche Autonome Statali e Paritarie promuovono ed individuano percorsi di continuità e azioni per l'orientamento al fine di migliorare e facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro e indirizzare all'inserimento lavorativo, in collaborazione con i locali servizi deputati all'orientamento. Nel periodo febbraio/giugno si garantiscono incontri per il passaggio delle informazioni, incontri con i docenti delle scuole coinvolte e con tecnici AUSL e dei Comuni per la definizione di azioni indirizzate ai bambini, alle famiglie e alla scuola;
- h)** individuare e promuovere, di concerto con gli altri enti territoriali,

azioni finalizzate alla prevenzione;

i) uniformare le proprie azioni alle modalità e ai tempi concordati attraverso il presente Accordo Territoriale.

5.2 Centri di Formazione Professionale

I Centri di Formazione Professionale CEFAL e CNOS si impegnano a:

a) realizzare per i giovani in situazione di handicap, compatibilmente con le risorse disponibili, progetti integrati Scuola /Formazione professionale e Territorio /PIAFST, cioè percorsi individuali interni alla scuola in espletamento dell'obbligo formativo o dell'obbligo scolastico, oppure progetti di Formazione Professionale nella doppia versione di formazione in situazione e di corsi OF, e comunque secondo le linee guida della Provincia di Bologna;

b) collaborare con i referenti dell'Azienda USL Bologna e con gli Istituti Scolastici con i quali l'Ente opera, nella fase dell'orientamento e del supporto all'integrazione, nell'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale e per le verifiche periodiche del Piano Educativo Individualizzato;

c) istituire anche per la Formazione Professionale il Gruppo di lavoro e i Gruppi Operativi presenti negli istituti scolastici nei quali l'Ente opera;

d) stilare per ogni progetto integrato appositi accordi esplicativi delle attività formative svolte con le scuole interessate;

e) nominare un proprio rappresentante all'interno dei Gruppi di Lavoro di istituzione Scolastica e nei gruppi operativi presenti negli istituti scolastici nei quali l'Ente opera;

f) promuovere e sperimentare nuovi percorsi di integrazione con le scuole medie inferiori e superiori;

g) coordinare le proprie azioni con le attività istituzionali di tutti gli altri Enti e soggetti coinvolti nel percorso di integrazione scolastica e sociale dei giovani in situazione di handicap;

h) dotarsi di strumenti e strategie per controllare e verificare l'efficacia degli interventi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

CAPITOLO 3

Coordinamento interistituzionale, monitoraggio e verifiche

Art. 6 Organismi di governance e coordinamento a livello provinciale

L'attività di coordinamento interistituzionale, promozione, attuazione, monitoraggio e verifica definite nel presente Accordo Territoriale si inseriscono, quale parte integrante e sostanziale, nella cornice di governance provinciale già definita e sottoscritta nell'Accordo Provinciale (Art.5).

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano quindi a collaborare attivamente con la Provincia al fine di attuare le azioni e le attività previste in merito a:

- **La concertazione istituzionale** così come definita in sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento e di Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria;
- **il Gruppo Tecnico Interistituzionale Provinciale** istituito dalla Conferenza Provinciale di Coordinamento allargata e coordinato dalla Provincia di Bologna. Con particolare riguardo all'attività di raccordo e diffusione degli Accordi Territoriali promossi dai Comuni, del monitoraggio dell'andamento e della coerenza con l'Accordo Provinciale;
- **l'Osservatorio Provinciale sulla scolarità** che opera secondo il tracciato predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e nei tempi previsti e regolati dalla Regione stessa.

Art. 7 Organismi di governance e coordinamento a livello territoriale

L'Ambito 6, unitamente al Comitato di Distretto, sono i luoghi interistituzionali territoriali in cui vengono condivise e concertate le politiche territoriali per la qualificazione dell'offerta scolastica e formativa, sociali, sanitarie ed educative relative al sistema dell'integrazione scolastica oggetto del presente accordo, unitamente alle scuole, alle famiglie, alle associazioni e agli Enti di Formazione Professionale.

Art. 8 Promozione, attuazione, monitoraggio e verifica

8.1 Promozione dell'Accordo Territoriale

I soggetti sottoscrittori ed aderenti si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza del presente Accordo, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti. Si impegnano, inoltre, a promuovere iniziative di approfondimento all'interno delle rispettive organizzazioni, atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell'Accordo.

8.2 Modalità di Attuazione Territoriale

Uno degli strumenti di attuazione di tale Accordo sarà il Gruppo Tecnico per l'Accordo di Programma Territoriale, derivante dall'Ambito 6 e in collaborazione con l'Az. USL .

8.3 Monitoraggio dell'Accordo Territoriale

Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni:

- tutti gli Enti e i soggetti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica, ciascuno al proprio interno, in funzione degli impegni assunti, così come al cap. 2 del presente Accordo, valutando eventualmente a consuntivo le risorse economiche e umane impiegate;
- tutti gli Enti e i soggetti firmatari inviano annualmente al Gruppo Tecnico Interistituzionale Provinciale gli esiti di tali operazioni, al fine di offrire a tutti i componenti elementi di conoscenza e di valutazione utili per le attività di propria competenza.

8.4 Modalità di verifica dell'Accordo Territoriale

Gli Enti e i soggetti firmatari e aderenti, anche avvalendosi della collaborazione del Gruppo Tecnico Interistituzionale Provinciale, prevedono una verifica intermedia ed una finale del presente Accordo. La verifica intermedia permetterà di effettuare un'adeguata valutazione dell'applicazione dell'Accordo con modalità e strumenti coerenti con quanto stabilito in sede di Gruppo tecnico interistituzionale provinciale.

Art. 9 Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza e Difensore civico

Così come già definito in ambito di Accordo Provinciale, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma e gli interventi che

dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza, come previsto dall'art. 27 della Legge 142/1990 e dall'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Collegio di Vigilanza è presieduto e convocato dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è costituito da:

- Prefetto o suo delegato,
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale,
- un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Autonome,
- un rappresentante di un Comune dell'area metropolitana,
- un rappresentante del Comune di Bologna,
- un rappresentante delle Aziende UU.SS.LL.

Per rendere partecipata la verifica "dell'esigibilità dei diritti" sono invitati permanenti agli incontri del Collegio di Vigilanza con diritto di parola un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta Provinciale per il superamento dell'handicap e un rappresentante delle scuole paritarie.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti della parte inadempiente, consistenti nell'adozione di provvedimenti previsti dalle norme di legge vigenti.

Il Difensore civico, istituito ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 267/00, ha facoltà di segnalare al Collegio di Vigilanza, di cui sopra, eventuali inadempienze, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini.

CAPITOLO 4

Il percorso di integrazione e la relativa documentazione (si fa riferimento agli Art. 7 -8-9- 10 degli attuali Accordi provinciali)

In attesa di revisione degli Accordi Provinciali conseguenti all'aggiornamento legislativo della normativa per la certificazione di handicap si rinvia agli Accordi in essere.

In relazione alla documentazione generale si precisa che i nidi d'infanzia non sono soggetti alla documentazione indicata dagli Accordi Provinciali per i diversi gradi scolastici, ma si impegnano a fornire adeguata

documentazione in raccordo con i componenti del Gruppo Operativo (G.O.)

In merito all' art.10 dell' Accordo Provinciale, esso si arricchisce relativamente alle forme di integrazione tra scuola ed extrascuola in sintonia con il progetto di vita dell' alunno, con quanto segue:
i progetti già denominati **SEI** (Scuole con Esperienze Integrate) che realizzano esperienze integrate tra Scuola e Territorio; sono progetti definiti dai Gruppi Operativi (G.O.) ed allegati ai Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.). Questo tipo di progetti si rivolge ad alunni con disabilità grave o medio grave e deve essere sottoscritto da tutti gli enti coinvolti attraverso verbali di accordo come da schema allegato.

Art. 10 Orientamento e continuità

A ogni bambino e alunno disabile e alla sua famiglia va garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo, in modo da porre l' alunno e il suo nucleo familiare, quanto prima e in modo consapevole, in grado di essere attivi e partecipi nel processo di sviluppo e d' integrazione.

In particolare i diversi operatori assicurano il corretto passaggio delle informazioni, il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il coinvolgimento partecipato alle fasi dell' integrazione scolastica e formativa, nella prospettiva dell' autonomia di scelta e della valorizzazione del progetto di vita del bambino e dell' alunno.

Va inoltre garantita la continuità educativa tra i diversi gradi dell' istruzione, e tra le diverse opportunità dell' Obbligo Formativo, in relazione al passaggio delle informazioni, all' aggiornamento della documentazione, all' orientamento educativo e alla predisposizione delle condizioni per l' accoglienza.

Infine, al termine del percorso scolastico e formativo, è assicurata la trasmissione all' Azienda U.S.L. di riferimento della documentazione utile alla più proficua futura accoglienza sociale e lavorativa dell' ex allievo. Le Istituzioni Scolastiche Autonome Statali e Paritarie del Territorio promuovono e individuano percorsi di continuità e azioni per l' orientamento al fine di migliorare e facilitare il passaggio degli alunni

da un ordine di scuola all'altro e indirizzare all'inserimento lavorativo, in collaborazione con i locali servizi deputati all'orientamento. Nel periodo febbraio/giugno si garantiscono incontri per il passaggio delle informazioni, incontri con i docenti delle scuole coinvolte e con tecnici AUSL e dei Comuni per la definizione di azioni indirizzate ai bambini, alle famiglie, alla scuola.

In relazione all'art 11 dell'Accordo di Programma si integra con quanto segue:

al fine di garantire continuità al progetto educativo rivolto al minore disabile, anche per la progettazione delle attività estive e per le attività ricreative proposte dall'associazionismo del Territorio, si propone di attivare ogni modalità che consenta di effettuare un passaggio delle informazioni rispetto alle situazioni individuali degli alunni disabili, nel rispetto delle norme vigenti in relazione alla riservatezza sui dati.

Art. 11 Gruppo Operativo (G.O.)

Per ogni bambino e alunno disabile iscritto a Scuola o alla Formazione Professionale opera collegialmente il Gruppo Interprofessionale. Esso è costituito da:

- il Dirigente Scolastico o il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale, o un loro delegato;
- il Consiglio di Classe e/o gli insegnanti della classe/sezione di riferimento;
- i referenti della Formazione Professionale, se l'allievo svolge un percorso integrato scuola/formazione;
- gli operatori dell'Azienda U.S.L. referenti del bambino/alunno;
- gli operatori sociali e/o tecnici dell'Ente Locale referenti del bambino/alunno;
- la famiglia.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.

Il Dirigente Scolastico o il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale costituisce formalmente il Gruppo, specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi Enti.

Il G.O. è convocato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dell'Ente di Formazione Professionale per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato e si

riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l'anno (potranno essere concordate variazioni nell'ambito del Gruppo stesso su richiesta motivata dei singoli membri del Gruppo). Gli impegni di lavoro formulati nel G.O., e opportunamente verbalizzati, sono vincolanti per tutti i membri del G.O. stesso.

I membri del G.O. sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla realizzazione dello stesso.

Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico e in caso di passaggio a un percorso di formazione professionale, al termine dell'Obbligo d'istruzione, il G.O. di fine anno è integrato con referenti dell'Istituto/Ente di Formazione a cui l'alunno è iscritto per l'anno successivo, e provvede a ratificare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e ad elaborare indicazioni utili alla redazione del P.E.I., che sarà poi completato ed integrato dai docenti della futura classe di appartenenza.

Il G.O. potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, su richiesta delle famiglie, di Enti di Formazione, di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati.

Fermo restando quanto indicato nel presente Accordo, in caso di trattamenti riabilitativi effettuati da operatori esterni all'Azienda U.S.L., è il G.O. per il passaggio al termine di un ciclo scolastico che valuta opportunità e modalità d'inserimento nel P.E.I.

Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche e riabilitative dell'Azienda U.S.L., essa dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto che segue l'alunno presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Piano Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), partecipando agli incontri previsti dal presente Accordo.

In ambito territoriale, per favorire la massima efficienza organizzativa, l'uso ottimale delle risorse e una reale partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, il Gruppo Operativo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato e su convocazione del Capo d'Istituto, possibilmente in orario che favorisca la partecipazione di tutti gli elementi per tutto il tempo del Gruppo Operativo stesso.

Eventuali incontri tra scuola, operatori dell'Azienda USL - NPIA, operatori

del Servizio Sociale che si rendessero necessari per approfondimenti specifici su singoli alunni, non sono da considerarsi Gruppi Operativi e devono pertanto svolgersi con tempi e modalità differenti e, se necessario, anche in spazi diversi da quelli della scuola (ambulatorio NPIA).

Art. 12 Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)

12.1 Presso ogni I.S.A. e presso i Centri di Formazione Professionale, è costituito Gruppo di studio e lavoro previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di collaborare alle iniziative educative e d'integrazione predisposte dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). Esso è composto da:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede;
- un rappresentante dell'Azienda U.S.L. (per la scuola secondaria di secondo grado un operatore del Gruppo Orientamento e Monitoraggio - art. 4.3.1 del presente Accordo);
- due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato;
- un rappresentante dell'Ente di Formazione Professionale, se vi opera;
- un rappresentante degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado);
- un rappresentante dei genitori degli alunni disabili (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato;
- un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto;
- un rappresentante dell'Ente Locale.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle nomine ricevute dagli Enti coinvolti, formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie a inizio anno scolastico contestualmente alla comunicazione del calendario degli incontri del Gruppo Operativo (G.O.).

Tale Gruppo, che ha valenza triennale, si riunisce almeno due volte l'anno con compiti, tra gli altri, di:

- concorrere all'analisi e all'identificazione dei bisogni concernenti le risorse umane, finanziarie e strumentali, sostenendo con proprio atto scritto la richiesta del Dirigente Scolastico;
- concorrere a promuovere la corretta applicazione dei protocolli riguardanti il passaggio e alla formazione delle classi (Circolare

Ministeriale n. 1/1988 e Decreto Ministeriale n. 141/1999);

- proporre e inserire nella programmazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) iniziative di promozione dell'integrazione scolastica della disabilità;
- monitorare la qualità dell'integrazione, verificandone l'applicazione anche attraverso l'accesso alla documentazione, nel rispetto delle norme riguardanti la tutela della privacy;
- fornire collaborazione per quanto previsto dall'art. 8 della Legge n.104/92, comma l) e m).

12.2 Al fine di favorire la partecipazione nella Scuola dei genitori di alunni disabili, gli istituti scolastici del distretto, all'inizio dell'anno scolastico definiscono un'iniziativa autonoma per illustrare i compiti del GLIS, per nominare e/o fare conoscere il genitore delegato a tale gruppo e per presentare l'Accordo di programma.

12.3 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE e ADERENTI ALLA FISM DI BOLOGNA

(non inserite all'interno di Istituto Comprensivo), il GLIS è istituito a livello provinciale, ha valenza triennale, si riunisce almeno 2 volte l'anno con i compiti previsti. Esso è composto da:

- il Presidente della FISM che lo presiede;
- 2 pedagogisti FISM;
- 7 referenti scuole paritarie a gestione privata in rappresentanza delle Scuole dei sette Distretti
- 2 rappresentanti dei genitori degli alunni in situazione di handicap (o eventualmente delle loro associazioni) da loro stessi indicati;
- 1 rappresentante dell'Azienda USL;
- 1 rappresentante dell'Ente Locale (Comune di Bologna)

Il Presidente FISM, sulla base delle nomine ricevute dagli Enti coinvolti, formalizza la costituzione del Gruppo, ne informa tutte le Scuole federate che hanno a loro volta il compito di darne informazione alle famiglie.

La documentazione soggetta alla sottoscrizione da parte di tutte le componenti interessate (Scuola, Centro di Formazione Professionale, Famiglia, AUSL, Ente Locale) è depositata presso la Scuola o il Centro di

Formazione Professionale frequentati dall'alunno dove hanno luogo, peraltro, tutte le procedure ufficiali (firme, accordi, riunioni, incontri...)

Art. 13 Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)

Il G.L.I.P. "ha compito di consulenza e proposta al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende UU.SS.LL. per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli Accordi di Programma e per l'impostazione e l'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento" (art. 15, comma 3 della Legge 104/92). Allo scopo di rendere effettivi tali compiti, il G.L.I.P. ha accesso alla documentazione integrativa prodotta dai vari Enti in applicazione dell'Accordo Provinciale, e reciprocamente mette a disposizione per la consultazione degli stessi enti la propria documentazione. I firmatari del presente Accordo Territoriale s'impegnano a una piena e fattiva collaborazione con il G.L.I.P. per tutti i fini già definiti e condivisi nell'Accordo Provinciale.

CAPITOLO 5

Diritto allo studio, figure professionali, impiego integrato di risorse.

Art. 14 Diritto allo studio

Nel programmare le risorse dedicate agli interventi per il Diritto allo Studio, così come regolati dalle Leggi Regionali 26/2001 e 12/2003 i Comuni del territorio assumono a riferimento anche il presente Accordo.

Art. 15 Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa

Il processo d'integrazione richiede l'attiva collaborazione di tutto il personale scolastico e della formazione professionale ed è garantito anche dall'intervento di figure professionali specifiche, individuate in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (B.E.I.), operando con spirito di cooperazione integrata. Sarà cura degli Enti e dei soggetti firmatari e aderenti al presente Accordo favorire momenti di formazione, studio e ricerca comune.

15.1 Personale docente e di sostegno

La responsabilità della qualità dell'integrazione scolastica è dell'intero Collegio dei Docenti e degli organi collegiali della scuola, che prevedono nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto educativo/formativo per ogni bambino e alunno.

La responsabilità diretta dell'integrazione scolastica di ciascun bambino e alunno disabile è del Consiglio di Classe o del team docente che progetta, attraverso il P.E.I., tutti gli interventi didattici utili allo sviluppo scolastico di tutte le potenzialità dell'alunno e programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso scolastico.

Gli insegnanti della classe sono tenuti a partecipare alle riunioni interistituzionali con gli altri operatori coinvolti nelle fasi di progettazione, confronto e verifica della singola situazione.

L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, di cui è contitolare, e rappresenta una risorsa di contesto per garantire idonee strategie educative, didattiche e relazionali al bambino/alunno.

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi anche della professionalità del docente incaricato di specifica funzione strumentale, garantisce la qualità complessiva degli interventi e il coordinamento funzionale di tutte le professionalità coinvolte.

15.2 Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.) e collaboratori scolastici delle scuole/istituzioni educative comunali e paritarie.

Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, ciascuno per le proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell'alunno disabile.

Il collaboratore scolastico, in coerenza con le norme, i contratti di lavoro vigenti, garantisce l'assistenza di base agli alunni, compresi gli alunni disabili.

Nell'ambito dei compiti ordinari presta ausilio materiale, qualora necessario:

- nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche;
- all'interno e nell'uscita dalla scuola;
- nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- all'alimentazione del bambino/alunno disabile.

Il collaboratore scolastico, sulla base di una specifica formazione e su incarico attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base della contrattazione integrativa d'Istituto, può assumere compiti di particolare responsabilità per lo svolgimento del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

15.3 Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.)

Nell'Ente di Formazione Professionale la responsabilità della qualità dell'integrazione del successo formativo per ogni alunno disabile è del Consiglio dei Docenti nel quale sono presenti anche il Coordinatore e il Tutor della classe.

Il Consiglio dei Docenti progetta ed elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisponendo ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e le esperienze che saranno realizzate dall'allievo, anche quelle esterne all'Ente di Formazione Professionale. Inoltre, programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso.

Gli insegnanti della classe partecipano agli incontri del Gruppo Operativo (G.O.) secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I docenti di sostegno e i tutor dell'Ente di Formazione Professionale devono essere in possesso di una laurea pertinente e/o esperienza pluriennale in ambito socio-pedagogico e partecipano ad ogni situazione di aggiornamento e di studio finalizzata all'integrazione degli allievi disabili.

Il direttore dell'Ente garantisce la qualità complessiva degli interventi e la qualità di tutte le professionalità coinvolte.

Nel caso di percorsi integrati con l'istruzione, il coordinatore di attività e il formatore/tutor dell'Ente di Formazione Professionale partecipa al processo d'integrazione scolastica dell'alunno disabile attraverso l'apporto di specifiche competenze di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. Tali figure svolgono i seguenti compiti:

- individuare ogni situazione formativa/educativa sul Territorio secondo le indicazioni emerse dai G.O. e secondo quanto previsto dal P.E.I.;
- affiancare l'allievo nello svolgimento del percorso integrato sia a

scuola, sia nelle eventuali situazioni formative esterne individuate sul territorio;

- predisporre ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e l'esperienza realizzata dall'allievo presso le eventuali situazioni esterne;
- realizzare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività formative attraverso l'elaborazione e l'utilizzo di specifici strumenti di analisi e di valutazione.

15.4 Figure professionali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 Legge 104/92)

Il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, operatori specializzati ad esempio nell'insegnamento della lingua dei segni ecc.) svolge le funzioni previste dalla normativa inerente all'area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno disabile.

Gli Enti Locali s'impegnano a fornire personale provvisto dei requisiti di legge, così come indicato dalla Legge Regionale n. 26/2001 art. 5, in possesso di adeguate competenze professionali.

Tale personale è assegnato in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), su richiesta del Dirigente Scolastico e nell'ambito del presente Accordo, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza.

Nel P.E.I., secondo bisogni personalizzati di "accompagnamento" formativo e didattico e stante la possibilità organizzativa, può essere contemplata una flessibilità dell'utilizzo delle ore assegnate all'educatore comunale, anche al di là dell'orario e dello spazio scolastico in senso stretto, secondo quanto previsto dagli eventuali contratti in essere fra Enti Locali e i soggetti individuati come fornitori dei servizi.

L'articolazione dell'orario di servizio del personale sarà definita, previo accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative e organizzative del P.E.I., avendo a riferimento l'attività educativa diretta, la sua programmazione e la partecipazione del personale ai Gruppi Operativi. L'intervento del personale deve pertanto rientrare a tutti gli effetti nel P.E.I. in un'ottica di progettazione

partecipata.

15.5 Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)

E' reso disponibile dall'UONPIA e interviene eccezionalmente nel contesto

scolastico/educativo o presso Centri Specialistici dell'Azienda stessa in orario scolastico, previo accordo con le scuole, in relazione a specifici progetti di integrazione.

15.6 Tutor amicale

Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegne del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di *tutor*.

Il *tutor* facilita:

- l'integrazione tra il percorso scolastico e le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola;
- l'apprendimento dell'allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa;
- l'integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.

Il *tutor amicale* partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all'interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto.

Per svolgere la funzione di *tutor* è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria superiore, oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il *tutor* abbia frequentato la stessa scuola dell'alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l'organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi.

Il Dirigente Scolastico può altresì creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l'esperienza di *tutor* sia riconosciuta come 'tirocinio' o 'credito formativo'.

Sarà cura del Tavolo Tecnico concordare i modi e i tempi per il bando attraverso il quale si formeranno le graduatorie degli Istituti Superiori

CAPITOLO 6

L'obbligo di istruzione e l'obbligo formativo

Art. 16 Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

L'orientamento è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa di tutte le scuole e per i bambini e gli alunni disabili è anche attivato in specifiche iniziative in collaborazione con le Aziende UU.SS.LL. tramite gli operatori del Gruppo Orientamento e Monitoraggio (art. 4.3.1 del presente Accordo). Tali azioni di orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli alunni, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, ed essere comunque rapportate alla Diagnosi Funzionale (D.F.), al Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed essere parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); esse implicano la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche Autonome, le Aziende UU.SS.LL. e la famiglia per consentire a quest'ultima una scelta più consapevole.

L'azione di orientamento finalizzato ad una scelta consapevole inizia nella scuola secondaria di primo grado e prosegue nel biennio della scuola secondaria di secondo grado (ultimo anno dell'Obbligo di istruzione) con l'obiettivo di:

- verificare il percorso intrapreso;
- programmare, in sede di Gruppo Operativo (G.O.), percorsi formativi integrati con le realtà del territorio o, in alternativa alla scuola, percorsi di formazione professionale fino all'assolvimento dell'Obbligo Formativo, e comunque a completamento del percorso scolastico intrapreso.

Art. 17 Obbligo di istruzione e Obbligo Formativo

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139, l'Obbligo d'istruzione è stato elevato al 16° anno d'età e l'Obbligo Formativo è stato confermato fino al 18° anno d'età. Per gli studenti disabili anche le scuole secondarie di secondo grado devono elaborare e attivare percorsi educativi - didattici secondo:

- a) una programmazione personalizzata curricolare;
- b) una programmazione personalizzata per obiettivi minimi;

c) una programmazione differenziata cui corrispondono scelte operative diverse anche in sede di valutazione intermedia e finale. Per le tipologie **a)** e **b)** saranno adottati modi e criteri di valutazione con prove uguali o equipollenti a quelle del gruppo classe; per la tipologia **c)** saranno elaborate specifiche prove differenziate. Le scelte di programmazione e di valutazione andranno esplicitate nel Piano Educativo Individualizzato (B.E.I.) e, a conclusione del percorso scolastico e/o formativo, la scuola, d'intesa con la famiglia e in coerenza con le scelte operate nel percorso, può rilasciare, in alternativa alla qualifica o al diploma, un "certificato/attestato di crediti formativi" ugualmente valido e utile per la prosecuzione degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

17.1 Percorsi scolastici integrati con la Formazione Professionale

Per quegli alunni, per i quali il Gruppo Operativo (G.O.) ha individuato l'opportunità di orientamento in alternanza con l'ambiente lavorativo, si possono prevedere Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio (P.I.A.F.S.T.). Tali percorsi si strutturano attraverso specifiche attività curriculari, anche laboratoriali, svolte all'interno della scuola o esterne ad essa, in ambienti individuati come formativi: a seconda dell'anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, il percorso assume valenza orientativa (nell'arco del primo triennio) o di avvicinamento al lavoro (biennio conclusivo). Le proposte, ratificate dai G.O., verranno raccolte entro due mesi dall'iscrizione dal Gruppo INTER- USL che riporterà il quadro complessivo del fabbisogno al Gruppo Tecnico Interistituzionale Provinciale .

17.2 Il sistema della Formazione Professionale

Per gli alunni disabili per i quali, al termine dell'Obbligo d'istruzione, il Gruppo Operativo (G.O.) proponga di svolgere l'Obbligo Formativo nella Formazione Professionale, è possibile prevedere inserimenti adeguatamente supportati all'interno dei corsi ora di durata biennale programmati per l'Obbligo Formativo.

Il quadro complessivo del fabbisogno sarà composto sulla base delle segnalazioni del Gruppo INTER-USL ratificate dai G.O., entro due mesi dal termine previsto per la scelta del canale in cui completare l'Obbligo Formativo.

Art. 18 Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell'inserimento lavorativo

La prospettiva dell'inserimento lavorativo deve essere un punto di riferimento per la progettualità dei docenti della Scuola Secondaria di Secondo grado e della Formazione Professionale.

Nell'ambito del presente Accordo, gli operatori degli Enti coinvolti s'impegnano ad attivare tutte le possibili forme di continuità tra scuola, formazione professionale e lavoro e a elaborare strumenti utili per il raggiungimento di tale finalità.

CAPITOLO 6

Validità e allegati dell'Accordo di Programma

Art. 19 Validità dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo Territoriale ha validità fino alla scadenza dell'Accordo di Programma Provinciale e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraverso la verifica e l'aggiornamento legislativo.

I criteri generali dell'Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale successivo singolo e specifico Accordo o Intesa tra gli Enti firmatari stessi.

Art. 20 Allegati all'Accordo di Programma

Questo Accordo Territoriale conferma e fa propria la validità di tutta la parte concernente gli Allegati del vigente Accordo Provinciale così come modificati dalla delibera di G.R. 1/2010.

Al presente Accordo di Programma territoriale si allega il modello per la presentazione del Progetto S.E.I.

Il presente Accordo Territoriale è stato approvato e sottoscritto da:

Azienda USL di Bologna - Servizio NPIA e Servizio Sociale - Distretto di San Lazzaro

Comuni di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, S.Lazzaro di Savena

Istituti Scolastici:

Scuole dell'Infanzia Autonome Paritarie:
Centri di Formazione Professionale CEFAL e CNOS
Vi aderiscono:
Rappresentanti Associazioni di famiglie